

## **Cass. civ. Sez. I, 06-12-2004, n. 22805**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 4.10.2003, il cittadino rumeno Bouros Boris Marian proponeva davanti al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto il 1. 10.2003, sul presupposto che egli fosse sprovvisto del permesso di soggiorno.

Deduceva il ricorrente di avere i requisiti per regolarizzare la sua posizione in Italia, dovendo contrarre matrimonio, di lì a breve, con la concittadina Gavrila Mihaela Alexandra, munita del permesso anzidetto.

Il Giudice adito, in composizione monocratica, con decreto del 28.10.2003 rigettava il ricorso, assumendo:

a) che il provvedimento di espulsione fosse correttamente motivato, esponendo, sia pure sinteticamente, uno dei casi per cui il decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, prevede la legittima attivazione del potere espulsivo del Prefetto;

b) che la circostanza che il ricorrente stesse per contrarre matrimonio con una concittadina munita di permesso di soggiorno non sanasse la sua situazione di irregolare nel territorio italiano.

Avverso tale decreto, ricorre per Cassazione il cittadino straniero sopra nominato, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il Prefetto di Roma.

### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., assumendo:

a) che il Tribunale, nella scarna, illogica e contraddittoria, nonché superficiale, motivazione ha stravolto il senso e l'attendibilità delle documentazioni depositate dal ricorrente in ordine alla circostanza che questo, di lì a pochi giorni, avrebbe contratto matrimonio, come è poi effettivamente avvenuto in data 18.10.2003, con la concittadina signora Gavrila;

b) che il decreto legislativo n. 286 del 1998 statuisce che il ricorrente, contraendo matrimonio, ha tutti i requisiti affinché gli vengano riconosciuti in Italia il permesso e la regolarizzazione come straniero, essendo venuto di fatto a crearsi una ricongiunzione familiare;

c) che, del resto, espellere i cittadini stranieri destinatari, siccome irregolari, di provvedimenti di espulsione, oltre che pregiudicare la possibilità per essi di sanare la loro posizione in Italia, significherebbe avvantaggiare gli stranieri che, pur essendo ugualmente irregolari e svolgendo attività lavorativa, non siano stati, per fortuna o per abilità, raggiunti dal decreto di espulsione.

Il motivo non è fondato.

Il Giudice del merito, infatti, ha basato il provvedimento di rigetto del ricorso sull'assunto:

a) che "il decreto di espulsione è correttamente motivato esponendo sia pure sinteticamente uno dei casi per cui il decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge 30.7.2002, n. 189, prevede la legittima attivazione del potere espulsivo del Prefetto";

b) che "la circostanza che il ricorrente stia per contrarre matrimonio con una concittadina munita di permesso di soggiorno non sana la sua situazione di irregolare nel territorio italiano".

Orbene, l'argomento sopra riportato alla lettera a) non risulta in questa sede essere stato fatto oggetto della benchè minima censura.

Quanto all'argomento di cui alla lettera b), si osserva che questo va esente dalle doglianze dedotte dal ricorrente, atteso che, in effetti, nella specie, il matrimonio celebrato il 18.10.2003 dal medesimo ricorrente con una concittadina munita di permesso di soggiorno non può spiegare rilievo alcuno, dal momento che:

a) per un verso, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, il matrimonio "successivo" al decreto di espulsione non ha di per sè efficacia immediata sulla controversia insorta, posto che ai soli fini di ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 19, secondo comma, lettera e), del decreto legislativo n. 286 del 1998, deve accompagnarsi l'effettiva convivenza, ovvero una situazione di fatto non deducibile nè verificabile in sede di legittimità (Cass. 27 agosto 2003, n. 12540);

b) per altro verso, il divieto di espulsione previsto dal sopra citato art. 19, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 286/1998, riguarda soltanto gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado, o con il coniuge, "di nazionalità italiana", onde non sussiste in caso di convivenza con parente, o coniuge, "straniero", ancorchè munito di regolare permesso di soggiorno (Cass. 12 febbraio 2004, n. 2685), impregiudicata restando (ciò che, però, non rileva ai fini della lamentata espulsione) la possibilità per quest'ultimo di chiedere il ricongiungimento con l'altro coniuge (purchè non legalmente separato), ai sensi dell'art. 29, primo comma, lettera a), del già menzionato decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'Autorità intimata, in questa sede, nè resistito, nè, comunque, svolto attività difensiva alcuna.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2004